

## Accessibilità e Soluzioni Alternative

La vigente normativa per il superamento delle barriere architettoniche o meglio per perseguire il requisito qualitativo relativo alla possibilità di una agevole fruizione degli spazi urbani ed edilizi contiene molti elementi e spunti positivi per consentire una progettazione rispettosa delle finalità da perseguire senza peraltro imporre alcuna soluzione spaziale e/o tecnica precostituita.

Questo essenziale aspetto (normativa prestazionale) risulta purtroppo tuttora sconosciuto a distanza di molti anni dalla sua emanazione (dm 236/1989). Infatti le norme vigenti, più volte reiterate negli anni, obbligano al progettista di progettare spazi, racchiusi o non, in grado di risultare realmente utilizzabili da parte di tutti compresi coloro che hanno limitazioni motorie o sensoriali.

Quanto affermato si evince dal contenuto dell'art 7 del dm 236/89 –Cogenza delle prescrizioni e presenta notevoli analogie con i contenuti del dm 10/03/1998 antincendio che consente “soluzioni equivalenti”.

Il lato positivo di questo tipo di norma (normativa di risultato) è costituito dalla notevole libertà di immaginare o adeguare gli spazi e i volumi edilizi senza dover necessariamente utilizzare schemi o misure prestabilite.

Il miglioramento dell'accessibilità corrisponde naturalmente ad un più diffuso “comfort urbano” con una contestuale e positiva riduzione delle fonti di pericolo e delle situazioni di disagio e di affaticamento per chiunque. Pertanto questo aspetto qualitativo, determinante per la realizzazione di qualsiasi ambiente costruito, deve essere tenuto in conto, assieme alle altre specifiche “discipline di settore” e fin dall'inizio nelle diverse e “normali” operazioni organizzative e mentali, necessarie per la predisposizione di qualunque progetto<sup>1</sup>.

La normativa italiana, fin dal D.M. 236/89 e nei successivi provvedimenti, in particolare nel D.P.R. 503/96 consente, in sede di progetto, di proporre “soluzioni alternative” a quanto contenuto nelle norme stesse “purché esse rispondano alle esigenze sottintese dai criteri di progettazione”. Occorre in questi casi, da parte del progettista, esplicitare le motivazioni ed illustrare chiaramente nei grafici e nella relazione tecnica “l'alternativa proposta e l'equivalente o migliore qualità degli esiti ottenibili”. Il tecnico abilitato deve, inoltre, “certificare” la conformità e l'idoneità di quanto progettato alle “prestazioni” (non agli standard) dettate dal decreto stesso. Il rilascio dell'atto autorizzativo necessario per la costruzione di un'opera “è subordinato alla verifica di tale conformità compiuta dall'Ufficio tecnico” del Comune, competente ad adottare tali atti. Gli Enti locali, gli istituti universitari, i singoli professionisti possono proporre le soluzioni tecniche alternative ad una “Commissione permanente” presso il Ministero dei lavori Pubblici, la quale, nel caso di riconosciuta idoneità, può utilizzarle per l'aggiornamento delle norme stesse, mediante un successivo Decreto.

La normativa vigente ha quindi connotazioni di flessibilità ed ha lo scopo di sviluppare, da parte dei progettisti e dei produttori, l'interesse per il “risultato finale” e per il confronto tra le diverse soluzioni tecniche, al fine di aumentare, conseguentemente, la soddisfazione degli utenti reali. Pertanto queste norme devono essere considerate non in modo statico ma come importante punto di partenza, per un continuo e proficuo atteggiamento di ricerca, sperimentazione e verifica delle soluzioni da parte dei tecnici e degli utenti. Si è voluto cioè superare la logica di prescrivere vincoli e misure assolute e di stabilire standard dimensionali troppo rigidi, definiti una volta per tutti e destinati specificamente a chi deve usare la sedia a

---

<sup>1</sup> Cfr. F. Vescovo, M. Antoninetti, *La nuova linea del trolley in San Diego, California*, in “Paesaggio Urbano”, n. 5, 1998.

ruote<sup>2</sup>. Infatti, un eccessivo numero di vincoli e di norme tecniche specifiche che si sommano ad altre norme relative a differenti settori mortifica il progettista, impedisce la ricerca, spesso annulla l'immaginazione.

Ciò che è inderogabile nella normativa italiana per l'accessibilità sono le "caratteristiche prestazionali" degli spazi e degli oggetti che in ogni caso devono garantire a chiunque la fruizione agevole dell'ambiente e delle relative attrezzature. Questi meccanismi legislativi sono molto positivi in quanto possono consentire notevoli, a volte necessari, margini di flessibilità nella applicazione. Essi sono in vigore da circa vent'anni e sarebbero perciò in grado di consentire al progetto di generare un'architettura di qualità: sicura, confortevole e significante per tutti. Possono inoltre stimolare lo studio di soluzioni innovative che tengano conto anche dei continui progressi delle tecnologie e dell'uso di nuovi materiali o attrezzature. Invece purtroppo questa importante possibilità di pensare spazi accessibili anche mediante contributi di competenza e immaginazione non viene quasi mai utilizzata dalla generalità dei progettisti e dai produttori. Sembra quasi, che essi, sotto questo aspetto, si sentano più a proprio agio nel seguire schematicamente le norme all'interno degli innumerevoli vincoli che peraltro continuano a moltiplicarsi in ogni direzione.

Facciamo un esempio: nelle progettazioni di nuove unità ambientali e ancor più nell'adeguamento di immobili esistenti, specie per quelli aperti al pubblico, risulta determinante poter realizzare o apportare modifiche ai servizi igienici per renderli fruibili anche da chi usa la sedia a ruote. In questi casi spesso è opportuno ricorrere a "soluzioni alternative" poiché si dispone di spazi molto limitati.

Specie in edifici di valore storico ove esistono vincoli strutturali che non consentono di realizzare i servizi igienici secondo gli schemi usuali e le indicazioni dimensionali riportate generalmente nelle norme e nei manuali. Inoltre, per rispondere agli obblighi di legge, non occorre prevedere un bagno "dedicato" agli "handicappati". E' necessario poter disporre di un servizio igienico che possa essere utilizzato "anche" dalle persone che hanno difficoltà motorie e da quelle che usano la sedia a ruote. Pochi sanno che per adeguare un locale igienico esistente a volte sono sufficienti semplici espedienti come ad esempio modificare il senso di apertura della porta, spostare un lavandino o abbattere solo la parte inferiore di una parete, per raggiungere il risultato richiesto. Tutto ciò è possibile anche individuando "soluzioni alternative" solo se si conoscono profondamente le reali esigenze degli utilizzatori.

Nei locali aperti al pubblico si deve perseguire una "soluzione di compromesso" che risponda alle differenti esigenze degli utenti mentre nei singoli alloggi si possono realizzare locali "personalizzati" rispondenti alle necessità di ogni specifica situazione.

---

<sup>2</sup> Cfr. in proposito F. Vescovo, *Progettare per tutti senza barriere architettoniche*, Maggioli Editore, Rimini, 1997.